

Civile Ord. Sez. 2 Num. 7478 Anno 2018

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: ORILIA LORENZO

Data pubblicazione: 26/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso 27317-2014 proposto da:

XXXXXX , rappresentato e difeso dall'avvocato TIZIANA PANETTA;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 116/2014 del TRIBUNALE di IMPERIA, depositata
il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2018 dal
Consigliere LORENZO ORILIA

RITENUTO IN FATTO

1 -Con sentenza 92/11 il Giudice di Pace di Taggia rigettò
l'opposizione di Xxxxxxxx contro un verbale di contravvenzione
emesso dalla Polizia Stradale per superamento dei limiti di velocità
accertato con autovelox.

2 -L'appello del contravventore è stato respinto dal Tribunale di
Imperia che, con sentenza 25.3.2014, ha confermato la decisione di
primo grado condannando il soccombente al pagamento delle spese del

gravame liquidate in complessivi € 1000,00 per compensi professionali.

3 -Contro tale pronuncia lo Xxxxxx ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 -Col primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc "violazione degli artt. 23 comma 6 della legge n. 689/1981 e 142 comma 6 bis CDS. Deposizione agente Xxxxx mancata segnalazione autovelox": sostiene il ricorrente che il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi alle risultanze del verbale, atto fidefacente, e dichiarare inammissibile la prova orale sulla segnalazione dell'autovelox.

Il motivo è infondato.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "ratione temporis" applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015 Rv. 635012; Sez. 2, Sentenza n. 17696 del 14/08/2007 Rv. 600032).

Da tale principio - che il Collegio oggi ribadisce - discende che del tutto correttamente il giudice di merito ha disposto e valutato, nell'esercizio dei poteri istruttori a lui riservati dalla legge, la deposizione dell'agente della polizia su circostanze idonee ad integrare il verbale di contravvenzione.

2 Col secondo motivo si deduce ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc

"errata o falsa applicazione di norme di diritto art. 142 comma 6 bis CDS e 125 Reg. Esec. CDS, Circolare del Ministero dell'Interno del 14.8.2009- Occultamento autovelox, mancata segnalazione postazione mobile". Il ricorrente insiste sulla tesi dell'occultamento dell'autovelox tra le siepi e censura la sentenza per aver omesso di analizzare la documentazione prodotta in atti.

Anche tale motivo è infondato perché si risolve in una censura sull'apprezzamento dei fatti di causa (posizionamento e visibilità dello strumento di rilevazione), tipica attività riservata al giudice di merito, il quale ha accertato la presegnalazione della postazione nonché la perfetta visibilità della stessa da parte degli automobilisti in transito sull'autostrada, non essendo l'autovelox oggettivamente occultato ma semplicemente posizionato all'uscita di una corsia di re _immissione dall'area dell'Autogrill (v. pag. 3 sentenza impugnata).

3 Col terzo motivo si deduce sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc

"l'errata o falsa applicazione di norme di diritto art. 115 cpc- Mancata contestazione su circostanze di fatto". A dire del ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere dimostrato l'occultamento dell'autovelox perché la circostanza non era stata oggetto di specifica contestazione.

La censura è infondata perché si scontra apertamente con l'apprezzamento in fatto del giudice di merito sull'assenza di occultamento.

4 Col quarto motivo il ricorrente deduce infine la violazione e/o

falsa applicazione del DM 55/2014 dolendosi dell'entità della condanna alle spese, perché la Tabella ministeriale prevede un compenso di Euro 270,00 in relazione al valore della lite (EURO. 155,00) considerando come

effettivamente svolte solo le attività di studio (Euro. 135,00) e quella introduttiva (Euro. 135,00), avendo l'Avvocatura redatto la sola comparsa di risposta, senza neppure partecipare alle udienze.

Il motivo è fondato.

La mancata partecipazione dell'Avvocatura dello Stato alle udienze nel giudizio di appello e il mancato deposito di comparsa conclusionale (evidenziata a pag. 9 del ricorso e confermata anche nella sentenza impugnata a pag. 2 quanto alla omessa partecipazione all'udienza di conclusioni) rendeva certamente ingiustificata la liquidazione dei compensi anche per la fase di trattazione e per quella decisionale, lasciando invece impregiudicato il diritto al compenso per la fase di studio della controversia e quella introduttiva del giudizio. Ha quindi ragione il ricorrente a ritenere che all'Amministrazione spettasse la liquidazione delle spese per queste due sole fasi.

La sentenza va pertanto cassata, ma non rendendosi necessari ulteriori accertamenti, la Corte è in grado di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 secondo comma cpc.

Di conseguenza, applicando i valori medi della tariffa (per lo scaglione delle cause di valore fino a Euro. 1.100,00), le spese del giudizio di appello vanno liquidate in Euro, 135,00 per la fase di studio della controversia e Euro. 135,00 per quella introduttiva del giudizio, per un totale di Euro. 270,00 oltre spese prenotate a debito.

L'esito del presente giudizio di legittimità giustifica invece la compensazione delle relative spese.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna lo Xxxxxx al pagamento in favore del Ministero dell'Interno

delle spese di lite del giudizio di appello che si liquidano in Euro. 270,00
oltre spese prenotate a debito. Compensa tra le parti le spese del
giudizio di legittimità.

Roma, 2.2.2018 Il Presidente